



## CONFERENZA DEI SERVIZI

### VERBALE RIUNIONE

20 MARZO 2014

In data 20/03/2014, alle ore 09.30 presso la sede della Regione Abruzzo in Pescara Viale Bovio, n. 425, su convocazione formalizzata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione, con nota n. RA 74889DL30 del 17/03/2014, si riunisce la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 L. 241/90, per la definizione delle procedure connesse all'erogazione dei trattamenti, approvati dal Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CICAS) nella seduta del 03 marzo 2014.

Alla riunione, presieduta dal dott. Giuseppe Sciuillo, Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione - Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, partecipano:

- Direzione Regionale I.N.P.S.: dott. P. Morelli;
- MLPS - Direzione Regionale Lavoro: dott.ssa A. Scarsella;
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila: dott.ssa M. Scassa;
- Amministrazione Provinciale di Chieti: dott. M. Modesti, dott. O. Pierantoni;
- Amministrazione Provinciale di Teramo: dott. M. Giardino, dott. F. Cipolletti;
- Amministrazione Provinciale di Pescara: dott.ssa A. Inzero, dott.ssa A. Pietroleonardo - dott.ssa D. Cicconetti;
- Italia Lavoro: dott. E. Salvatore.

Il Presidente, apre la riunione richiamando il verbale della seduta del CICAS del 03 marzo 2014, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dispone:

per la CIG e Mobilità in deroga Area Abruzzo e Area Sisma, di:

- Accogliere tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga presentate entro la data del 31/01/2014, istruite positivamente dalla DRL, limitatamente al periodo di utilizzo dal 01/01/2013 al 31/10/2013.
- Riconoscere un ulteriore periodo di utilizzo alle istanze di Cassa Integrazione in Deroga pervenute entro il 30/09/2013 già autorizzate con i precedenti verbali CICAS riferiti all'anno 2013, limitatamente al periodo dal 01/09/2013 al 31/10/2013.
- Accogliere tutte le istanze di Mobilità in Deroga, relative all'anno 2013, istruite positivamente dalle rispettive Province e pervenute alla Direzione Lavoro della Regione Abruzzo alla data del 12/02/2014.
- ulteriori interventi di ammortizzatori in deroga, dal 01/04/2014 al 30/06/2014 da porre in essere in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e

determinato, con inclusione degli apprendisti, dei lavoratori somministrati e dei lavoratori a domicilio che operano e/o sono residenti sul territorio della Regione Abruzzo.

Visto quanto sopra, la Conferenza dei Servizi, tenuto conto della gravità e della eccezionalità della situazione di crisi in cui versa l'intero territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici, ispirandosi a principi di semplificazione e tempestività.

#### **RIBADITO CHE:**

- le disposizioni della L. 223/91 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato) e della Legge 160/88 (anzianità aziendale di almeno 90 giorni), si applicano, come previsto dall'art. 1 commi 30 e 31 Legge 220/2010, dall'art. 33, comma 21 della Legge 183 del 12/11/2011, dall'art. 2, commi 64-65-66, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, dall'art. 1 commi 254 e 255 della Legge 228 del 24/12/2012, dall'art. 1 comma 183 della Legge 147 del 27/12/2013, anche rispettivamente ai lavoratori destinatari della C.I.G. in deroga e della Mobilità in deroga, con la precisazione che, in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di incorporazione, o assimilabili che comportino un passaggio diretto dei lavoratori, i periodi di lavoro precedenti tali operazioni possono essere considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 6, della L. 33/2009.

Continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previste nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive;

- le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal verbale CICAS del 03 marzo 2014 saranno effettuate subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l'Intesa Stato/Regioni 2013 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

- per la CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell'I.N.P.S., anche in considerazione delle disposizioni dell'Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga.

#### **RICHIAMATE**

- la nota del MLPS del 04 dicembre 2013, prot.41602, che ha autorizzato le Regioni a continuare ad utilizzare per l'anno 2013, le risorse già assegnate e non ancora autorizzate per interventi di ammortizzatori in deroga;

- la nota del MPLS del 16 dicembre 2013, prot. 43332, che, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, da adottarsi con decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 54/2013, convertito nella legge n. 85/2013 ed al fine di garantire la continuità dell'intervento di sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, ha invitato le Regioni, per l'anno

2014, a provvedere alla concessione di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e comunque, per periodi non superiori a 6 mesi e nel limite delle risorse disponibili.

- La nota del 04/02/2014, prot. 40/0004188, indirizzata all'INPS e p.c. a tutte le Regioni e P.A, con la quale il Direttore della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del MLPS, ha autorizzato l'Istituto ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga relativi all'annualità 2013 le cui autorizzazioni sono in fase di completamento da parte delle Regioni e delle P.A, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate con D.I. n. 78641 del 22/01/2014, nel limite massimo di spesa di € 400.000.000,00 e sulla base della ripartizione ivi contenute. Precisando che le suddette risorse finanziarie si sommano agli eventuali residui sulle risorse già assegnate per l'anno 2013 e non completamente utilizzate.

### CONSIDERATO CHE

- Il CICAS, al fine di pervenire ad un utilizzo ottimale delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga e, in particolare, delle risorse assegnate alla CIG in deroga, anche al fine di recuperare risorse impegnate per singoli interventi e non erogate dall'INPS, all'unanimità, al punto 5 del verbale del 03/03/2014, ha condiviso e disposto ulteriori procedure relative alla presentazione e gestione della domanda di CIG in deroga, ad integrazione dell'Accordo Quadro del verbale CICAS del 28/12/2012;
- Al punto 6 del verbale CICAS del 03/03/2014, il Comitato demanda alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione, la competenza di definire termini e modalità per accedere all'utilizzo delle misure disposte dal CICAS nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica.

### SI CONCORDA

di integrare ed aggiornare le Linee Guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al punto 2 dell'Accordo Quadro del verbale CICAS del 28/12/2012, come segue:

---

## 2. LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

---

### 2.1. C.I.G. IN DEROGA

#### A. Campo di applicazione

##### A.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

L'intervento d'integrazione salariale in deroga è destinato esclusivamente ai datori di lavoro con unità produttive ubicate nella Regione Abruzzo.

Le imprese industriali sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria (CIGO e CIGS).

Restano escluse dall'intervento le seguenti categorie di datori di lavoro:

- aziende agricole

- imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
- datori di lavoro domestico;
- imprese appartenenti al settore armatoriale/pesca;
- compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore;
- enti pubblici.

## A.2 Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato che operano sul territorio delle Regione Abruzzo, sospesi o ad orario ridotto, che non possono accedere agli strumenti ordinari in quanto non operano oppure risultano esauriti e con un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni continuativi maturata presso lo stesso datore di lavoro ammesso al trattamento. A favore dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga fino alla scadenza del contratto in corso.

I lavoratori con qualifica di apprendista, dipendenti di datori di lavoro che utilizzano l'ammortizzatore ordinario (CIGO e CIGS), possono accedere alle misure di CIG in deroga.

I lavoratori somministrati quando gli altri lavoratori della stessa unità lavorativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in Deroga.

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- lavoratori dipendenti dei datori di lavoro esclusi di cui al punto A.1;
- dirigenti;
- lavoratori domestici;
- collaboratori coordinati continuativi;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato;
- i lavoratori con contratto part time verticale per i soli periodi di sospensione programmata.

## B. Presupposti e cause di intervento

### B.1 Presupposti

I presupposti per il ricorso alla CIG in deroga sono:

- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga e del presente accordo;
- sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinata da cause previste dalla normativa vigente per l'unità produttiva in cui è inserito il lavoratore;
- perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettato;

- ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa oppure, per gli esuberi dichiarati nel verbale di consultazione sindacale, sottoscritto in sede istituzionale, presentazione del piano di gestione delle eccedenze condiviso con le OO.SS. in sede istituzionale;
- la mancanza o l'esaurimento, per almeno un lavoratore, degli istituti di tutela al reddito per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009, oppure in caso di esaurimento dei fondi della bilateralità.

## B.2 Condizioni per l'accesso alla CIG in deroga

La L. 2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla CIG in deroga e che si manifestano nei seguenti casi:

- crisi di mercato;
- mancanza di lavoro;
- mancanza di commesse e di ordini;
- mancanza di materie prime;
- altri eventi impreveduti ed improvvisi (ad eccezione degli eventi meteo, facendo salvi i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello "stato di calamità naturale").

Per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere accompagnata da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio, opportunamente integrati ed affiancati da programmi di politiche attive, comprensivi di percorsi di riqualificazione delle competenze.

Resta escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di sospensione programmata delle attività lavorativa (contratto part time verticale).

## C. Misura e durata del trattamento

### C.1 Misura dell'indennità

L'integrazione salariale è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente: l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale. La misura è erogata nel limite del massimale retributivo mensile.

Si precisa che continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previsti nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive.

Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO, compatibilmente ai settori e/o alle mansioni per le quali, per effetto di legge o di contratto, vengono utilizzati regimi di orario discontinui.

Per i lavoratori a domicilio monocommessa verranno integrate le ore/giornate, su computo mensile della differenza tra le ore/giornate svolte in media sui mesi lavorati dell'anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse.

## C.2 Durata complessiva

**Le misure di CIG in deroga, dovranno essere contenute entro il 30/06/2014.**

## D. Richiesta di intervento

I datori di lavoro interessati, esperita la procedura di consultazione sindacale sottoscritta in sede istituzionale, devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga utilizzando la procedura telematica presente sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

Il verbale di accordo sindacale, pena l'inammissibilità dell'istanza, dovrà inderogabilmente riportare:

- Codice ATECO
- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- dichiarazione del datore di lavoro in riferimento alla presentazione ad INPS degli SR41 per precedenti periodi di utilizzo della CIG in deroga;
- specifica e dettagliata motivazione della richiesta di intervento;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'azienda (PEC) per eventuali comunicazioni relative all'approvazione della istanza.

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, **pena l'esclusione dal beneficio**, dovranno trasmettere al CPI territorialmente competente, il relativo elenco dei lavoratori interessati.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle istruzioni operative e relativa modulistica approvata in Conferenza dei Servizi.

L'Istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica di cui al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), entro 20 giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, ai sensi del comma 2 dell'art.7-ter del DL n. 5/2009 convertito in L. 33/2009 o, comunque, non oltre giorni 5 dall'esame congiunto svolto in sede Istituzionale.

Tale termine non si applica alle istanze prodotte da aziende in procedura concorsuale. L'Istanza prodotta successivamente alla data di fine periodo della CIGD richiesta non è accoglibile.

La casella di posta elettronica certificata, (PEC) riportata nella domanda a cura del datore di lavoro, costituisce il riferimento per le eventuali successive comunicazioni da effettuare da parte dell'Amministrazione.

La Direzione Regionale del Lavoro del MLPS, in fase di istruttoria dell'istanza, in presenza di criticità, pone la stessa in stato di rettifica e procede a richiedere, anche a mezzo PEC, i necessari chiarimenti/integrazioni in merito alle irregolarità riscontrate. In

questo caso il mancato riscontro entro giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione determina la reiezione della domanda.

La reale utilizzazione della CIG in deroga va comunicata alla competente sede INPS con il relativo modulo individuale SR41.

Tale comunicazione costituisce mera prenotazione di risorse per il pagamento dell'integrazione salariale e non rappresenta, in alcun caso, autorizzazione o approvazione della domanda di CIG in deroga che, comunque, è subordinata ad esclusivo e specifico atto del competente Servizio dell'Assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo, che potrà essere emesso solo a seguito di autorizzazione del CICAS, istruttoria positiva da parte della DRL e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Richiamata la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/6/2010, prot. 14/15340, la comunicazione dell'SR41 all'INPS, subordinata alla presentazione dell'istanza di CIG in deroga, va effettuata entro il sessantesimo giorno dalla fine del mese di effettiva sospensione.

Per quanto attiene alle istanze di CIG in Deroga autorizzate, la comunicazione dell'SR41 va effettuata entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione da consuntivare o, comunque, non oltre giorni 30 dalla Determina di autorizzazione emessa dal Servizio dell'Assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo.

Per gli SR41 inviati dopo tale termine il pagamento delle relative spettanze da parte dell'INPS sarà effettuato solo dopo la liquidazione di tutti gli SR41 pervenuti nei termini previsti per le domande autorizzate, sempre compatibilmente con le risorse ancora disponibili.

L'inoltro di tutti gli SR41, ove dovuti, è vincolante per la presa in carico di un'eventuale successiva istanza presentata dal medesimo datore di lavoro.

In riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di CIG in deroga autorizzati, i datori di lavoro al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, pena l'interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga, devono comunicare, preventivamente, alla Regione Abruzzo, all'indirizzo PEC [politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it](mailto:politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it), entro le ore 24,00 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in CIGD.

L'utilizzo da parte del datore di lavoro di lavoratori assunti con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento dei medesimi compiti in precedenza assegnati ai lavoratori per i quali lo stesso datore beneficia dell'ammortizzatore in deroga o la presenza di lavoratori irregolari è considerato motivo di interruzione dell'erogazione dell'ammortizzatore in deroga.

Per le istanze già presentate tutti i termini decorrono dalla data di notifica del presente verbale alle rispettive aziende interessate.

## 2.2. MOBILITA' IN DEROGA

## A. Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori subordinati, ivi compresi gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato licenziati per cessazione di attività, giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, cessati per fine contratto a termine o per recesso dal contratto al termine del periodo di apprendistato o dimessi per giusta causa a far data dal 1° gennaio 2013, che non possono accedere alla mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 223/91, all'ASpI di cui all'art. 2 comma 1 della legge 92/2012, alla Mini-ASpI di cui all'art. 2 comma 20 della legge 92/2012 e alla Disoccupazione Agricola, perché esclusi o già beneficiari.

Tali lavoratori inoltre, devono essere residenti in Abruzzo da almeno 6 mesi ed iscritti in un CPI della regione Abruzzo o nelle liste di mobilità ex legge 223/91, con una delle seguenti qualifiche:

- operai;
- impiegati;
- quadri;
- apprendisti;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratori somministrati;
- lavoratori a domicilio monocommessa.

I lavoratori devono altresì possedere il requisito relativo "all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni", così come previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Restano esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori licenziati con le seguenti qualifiche:

- i dirigenti;
- i lavoratori domestici;
- i collaboratori coordinati continuativi;
- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

## B. Durata complessiva

Le misure di mobilità in deroga dovranno essere contenute entro il 30/06/2014.

## C. Richiesta di intervento

La domanda di mobilità in deroga va presentata dal lavoratore all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del CPI.

**C.I.G. IN DEROGA**

I datori di lavoro che intendano beneficiare della CIG in deroga, a seguito di sospensione dei lavoratori a partire dal **01.04.2014 e non oltre il 30/06/2014**, tenuto conto di quanto riportato nel verbale CICAS del 03/03/2013 relativamente alla nota prot. n. 7254 del 26/02/2013 del MLPS, ove si ribadisce che il **verbale di accordo deve essere sottoscritto in sede istituzionale (Provincia o Regione) secondo le competenze previste dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998,** devono presentare istanza alla Provincia o alla Regione, informando le RSU e RSA aziendali, ovvero, in mancanza, il Sindacato provinciale di categoria, per la sottoscrizione in sede istituzionale, del relativo verbale di accordo.

**In sede accordo istituzionale, al fine di ottimizzare le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, si dovrà procedere ad un puntuale esame della causale che determina la contrazione dell'orario di lavoro per individuare l'adeguato fabbisogno delle ore di CIGD.**

Nella richiesta, i datori di lavoro devono comunicare la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario, i motivi che giustificano il ricorso all'ammortizzatore in deroga ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG in deroga.

I datori di lavoro che fanno **richiesta delle proroghe successive al 24° mese di utilizzo della CIG in deroga**, comprese le imprese sottoposte a procedura concorsuale qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli occupazionali, oltre che esperire il predetto esame congiunto presso le sedi istituzionali, (Provincia o Regione), secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998, dovranno presentare, a **pena di inammissibilità**, anche un **piano di gestione degli esuberi** con l'indicazione di programmi specifici di reimpiego e riqualificazione.

Il verbale di accordo sindacale **redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100H** (\*), a pena di inammissibilità, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:

- Codice ATECO
- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- dichiarazione del datore di lavoro in riferimento alla presentazione ad INPS degli SR41 per precedenti periodi di utilizzo della CIG in deroga;
- specifica e dettagliata motivazione della richiesta di intervento;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'azienda (PEC) per eventuali comunicazioni relative all'approvazione della istanza.

La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), corredata di verbale di accordo sindacale (allegato **100H**), redatto in sede istituzionale e, ove necessario, anche del piano di gestione degli esuberi.

I datori di lavoro con più unità operative interessate dalla CIG in deroga devono presentare separata domanda per ogni unità locale, salvo che per quelle ubicate nello

stesso Comune o in Comuni che fanno capo al medesimo Centro per l'Impiego: in questo caso si può far riferimento all'unità operativa in cui opera il maggior numero di dipendenti.

La fruizione della CIGD per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine. Eventuali provvedimenti di proroga o trasformazione alla scadenza del contratto disposti nel corso del periodo di CIGD richiesto non danno titolo per il lavoratore interessato alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale.

Il monte ore a preventivo rappresenta il limite massimo di integrazione salariale per il periodo oggetto di domanda e non può essere superato a consuntivo.

Salvo casi eccezionali, da valutare singolarmente, non sono consentite integrazioni al monte ore richiesto. Quando la determina di autorizzazione della domanda è stata approvata, non è più possibile modificare il monte ore.

**Ai fini del monitoraggio e gestione delle istanze di CIGD, si precisa che:**

**Le Amministrazioni provinciali a decorrere dal 21/03/2014, anche per gli accordi sindacali che interessano il primo trimestre 2014, adotteranno le regole di cui al verbale CICAS del 03/03/2014, così come riportate nel presente verbale.**

**Per le relative istanze, tuttavia, non si applica la seguente prescrizione:**

*"L'Istanza prodotta successivamente alla data di fine periodo della CIGD richiesta non è accoglibile".*

**Le Amministrazioni provinciali comunicheranno alla regione Abruzzo, l'elenco delle Aziende (ragione sociale, matr. INPS, PEC), che hanno sottoscritto verbali di accordo per il periodo dal 01/01/2014 al 20/03/2014.**

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l'esclusione dal beneficio, dovranno:

1. comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22F (\*), il periodo di sospensione.
2. trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'allegato 33E, nonché copia dell'accordo sindacale sottoscritto in sede istituzionale.

Il MLPS - Direzione Regionale Lavoro - Abruzzo (DRL), verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e, con provvedimento dirigenziale, trasmette l'elenco delle istanze istruite con esito positivo alla Regione Abruzzo a mezzo PEC, entro il dieci di ogni mese.

La DRL comunicherà all'azienda, e per conoscenza alla Regione Abruzzo e alla Provincia competente, l'eventuale sospensione dell'istruttoria, la richiesta di integrazione documentale e provvedimenti di diniego.

La Regione Abruzzo, tenuto conto di quanto disposto dal CICAS e nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con provvedimento dirigenziale, autorizza l'INPS al relativo pagamento nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Abruzzo trasmette la relativa Determina Dirigenziale di autorizzazione, concessione e pagamento a:

- ✓ Inps Regionale ai fini della erogazione del sostegno al reddito;
- ✓ MLPS/DRL Abruzzo;
- ✓ ITALIA LAVORO Spa, per il monitoraggio.

L'I.N.P.S., a seguito dell'autorizzazione della Regione Abruzzo, accertata l'esistenza dei requisiti di sua competenza, provvede al relativo pagamento.

Qualora l'I.N.P.S. rilevi motivi ostativi alla liquidazione della relativa indennità provvede a darne comunicazione alla Regione Abruzzo.

\*\*\*\*\*

### ***MOBILITA' IN DEROGA***

I lavoratori devono presentare la domanda di mobilità in deroga in via telematica **entro 68 giorni, a pena di esclusione dal beneficio, dalla data:**

- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria;
- di scadenza del trattamento di Mini ASPI;
- di scadenza del trattamento di ASPI.

Il lavoratore presenterà la domanda telematica per la concessione della mobilità in deroga, attraverso uno dei seguenti canali:

1. WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal lavoratore, previa registrazione sul sito INPS con successiva attribuzione del codice personale PIN di accesso al servizio telematico dell'Inps;
2. accesso al sistema attraverso Patronati /intermediari dell'Istituto;
3. rivolgendosi al Contact Center INPS integrato al numero di telefono 803.164.

Di seguito si riporta la procedura da utilizzare per la richiesta telematica della mobilità in deroga, con le modalità di accesso di cui al punto n. 1:

***" WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal lavoratore, previa registrazione sul sito INPS con successiva attribuzione del codice personale PIN di accesso al servizio telematico dell'Inps"***.

### a. Adempimenti via web

Il percorso telematico da seguire sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) è il seguente:

*Servizi on line* → *Servizi per il cittadino* → *Autenticazione con Pin* → *Invio domande di prestazione a sostegno del reddito* → *Disoccupazione, Mobilità e Trattamento speciale edilizia* → *Mobilità in deroga*.

L'articolazione del servizio è la seguente:

- **Sezione Informazioni:** tale sezione riporta sinteticamente le principali caratteristiche della prestazione in argomento.
- **Sezione invio domanda:** in tale sezione il lavoratore trova due campi precompilati: "*Dettaglio dati anagrafici e Dettaglio indirizzo*"; il lavoratore ha la possibilità di variare il domicilio. Di seguito il lavoratore troverà il campo relativo all' "*Ultima posizione lavorativa utile ai fini della concessione della mobilità in deroga*", anche questo campo è precompilato con le informazioni reperite automaticamente dall'Istituto, che il lavoratore potrà variare e integrare ove incomplete. Nelle domande di indennità di mobilità in deroga successiva a mobilità ordinaria ex lege 223/91 è necessario indicare la data esatta di cessazione dell'attività lavorativa
- **Sezione compilazione domanda:** in questa sezione il lavoratore potrà completare la domanda e procedere all'invio vero e proprio.  
In caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare, il lavoratore deve compilare i campi previsti inserendo gli ulteriori dati necessari per il calcolo della prestazione.

Dopo aver eseguito il suddetto percorso e inserito i dati richiesti, il lavoratore procede all'invio della domanda; contestualmente la domanda viene automaticamente protocollata dal sistema e il lavoratore deve effettuare la stampa della ricevuta di presentazione della domanda e la stampa del prospetto dei dati trasmessi.

### b. Adempimenti successivi all'inserimento della richiesta via web, tramite patronato o tramite contact center .

Successivamente alla presentazione dell'istanza telematica, eseguita direttamente dal lavoratore sul sito INPS o effettuata per il tramite del Patronato o del Contact Center, **il lavoratore, al fine di completare la procedura di richiesta di Mobilità in deroga, deve recarsi entro 5 (cinque) giorni al Centro Per l'Impiego (CPI), territorialmente competente,** esibendo una copia cartacea della domanda telematica e la ricevuta di presentazione che riporta anche il numero di protocollo attribuito automaticamente dal sistema.

Il lavoratore fornisce al CPI le informazioni richieste, compilando il modello **Allegato 1P** (Domanda di Mobilità in deroga - Area Abruzzo) o il modello **Allegato 2P** (Domanda di Mobilità in deroga - Area Sisma) (\*)

L'Amministrazione Provinciale, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi del lavoratore, istruisce le domande e dispone, con **determina dirigenziale**, la trasmissione alla Regione Abruzzo delle risultanze dell'istruttoria (utilizzando gli allegati modello 150 e 150b (\*), esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it](mailto:politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it), per il conseguente provvedimento autorizzatorio da parte di quest'ultima.

L'Amministrazione Provinciale provvede a calcolare il periodo dovuto ai lavoratori, che hanno beneficiato nel 2013 di precedenti periodi di indennità di mobilità, senza soluzione di continuità con quanto già fruito.

I CPI, relativamente alle istanze di cui alla lettera f), punto 3 del Verbale CICAS del 03 marzo 2014, provvedono in primo luogo a verificare la totale fruizione da parte del lavoratore della prestazione di Mini-ASPI, al fine di poter poi esattamente calcolare e collocare temporalmente la prestazione di indennità di mobilità in deroga.

L'Amministrazione Provinciale competente trasmette con Determina Dirigenziale, alla Regione Abruzzo esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it](mailto:politichepassive.dellavoro@pec.regione.abruzzo.it) e per conoscenza a Italia Lavoro, in un unico elenco, tutte le istanze di mobilità in deroga, istruite positivamente, in formato .pdf ed excel, che ricomprenda tutte le istanze presentate ai diversi CPI, entro il giorno 10 di ogni mese, fatto salvo specifica richiesta della Regione Abruzzo.

Eventuali comunicazioni relative a rettifiche/integrazioni di istanze di mobilità in deroga, devono essere inviate alla Regione Abruzzo e per conoscenza a Italia Lavoro, esclusivamente a mezzo PEC, con le modalità sopra riportate, specificandone le motivazioni.

La Regione Abruzzo, tenuto conto di quanto disposto dal CICAS e nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con provvedimento dirigenziale, autorizza l'INPS al relativo pagamento nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Abruzzo trasmette la relativa Determina Dirigenziale di autorizzazione, concessione e pagamento, per quanto di competenza a:

- INPS Regionale ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti;
- Italia Lavoro S.p.A. per il monitoraggio.

Qualora l'I.N.P.S. rilevi motivi ostativi alla liquidazione della relativa indennità provvede a darne comunicazione alla Regione Abruzzo, per il tramite dei CPI.

#### MOBILITÀ IN DEROGA - PERIODI RESIDUI ANNO 2014

Relativamente agli interventi di mobilità in deroga per l'Area Abruzzo e Area Sisma, concessi nell'anno 2014, che, per effetto delle disposizioni del precedente verbale CICAS, hanno avuto scadenza alla data del 31/03/2014 e, conseguentemente, non integralmente usufruiti per il periodo previsto, il Comitato dispone che gli stessi, vengono prorogati automaticamente dal 01/04/2014, fino alla concorrenza del periodo massimo previsto e comunque non oltre il 30/06/2014.

Le Province, senza necessità di richiedere ai lavoratori la sottoscrizione di una nuova istanza di mobilità in deroga, provvederanno d'ufficio a calcolare il periodo residuo dovuto.

## MOBILITÀ IN DEROGA - PRECISAZIONI

In riferimento agli interventi di alla lettera k) punto 3 e lettera n) punto 4 del verbale CICAS del 03/03/2014, si precisa che vanno ricompresi anche i lavoratori che hanno già beneficiato rispettivamente della misura concessa per effetto della lettera j) punto 3 e lettera m) punto 4 del verbale CICAS del 08/01/2014.

## MODULISTICA ALLEGATA

### 1. C.I.G. IN DEROGA

- **Mod. 100H** - Accordo sindacale - Richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;
- **Allegato 22F** - comunicazione di sospensione dal lavoro per intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;
- **Allegato 33E** - Comunicazione elenco lavoratori sospesi dal lavoro per intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;

### 2. MOBILITA' IN DEROGA


- **Allegato 1P** - Domanda di Mobilità in deroga Area Abruzzo;
- **Allegato 2P** - Domanda di Mobilità in Deroga Area Sisma.

\* \* \*

(\*) Tutti i documenti sopra citati sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/fil](http://www.regione.abruzzo.it/fil)), nella modulistica approvata nella C.d.S. del 20/03/2014.


Alle ore 12.30 si dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale, L.C.S.

**Regione Abruzzo**



Two handwritten signatures are shown above horizontal lines. The first signature is on the left, and the second is on the right.

**Amministrazioni Provinciali**



Four handwritten signatures are shown above horizontal lines, representing the provincial administrations of Chieti, Pescara, Teramo, and L'Aquila.

Chieti

Pescara

Teramo

L'Aquila


---

Direzione Regionale I.N.P.S.




---

M.L.P.S. - Direzione Regionale Lavoro



---

Italia Lavoro



---

